



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 1434

DEL 12/05/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

SETTORE: RISORSE UMANE

PROPOSTA N° 1176 del 29/03/2022

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 583 E SEGUENTI LEGGE DI BILANCIO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Mauro Iolanda

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

- la Legge 30-12-2021 n. 234, al comma 583 dell'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni attualmente pari a 13.800,00 euro lordi mensili;
- il comma 584 della medesima legge prevede che l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci sia applicato in misura graduale per il 2022 e 2023, nella percentuale del 45 per cento nell'anno 2022 e del 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al comma 583 sopra citato, salva la possibilità di corrispondere l'indennità nelle integrali misure previste, nel "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";
- il comma 585 della medesima legge dispone che *"Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119"*;

Visti:

- la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione delle indennità previste per gli anni 2022 e 2023, chiarisce che: *"Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza"*;
- la "Prima nota sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022" fornita dall'ANCI ai Comuni, incluse le indicazioni delle modalità operative ed un esempio di calcolo;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 82 relativo alle indennità ed ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 adottato in attuazione del citato art. 82, recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;
- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 23.12.2005 con il quale sono state rideterminate in riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005 le indennità ed i gettoni di presenza degli amministratori;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/CONTR/12 del 12/01/2012 con la quale si conferma ancora in vigore la riduzione del 10%;
- l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed onnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in euro 13.800,00;

Richiamati:

- il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanZIA 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità;
- la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale le risorse stanziare dal comma 586 sono coerenti con l'applicazione delle percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024;

Richiamato, altresì, quanto statuito nell'originario Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Commissione straordinaria con propria deliberazione n. 17 del 08 febbraio 2013, la cui formulazione in tema di "Riduzione della spesa per gli organi istituzionali" non risulta riformata da alcuna delle successive rimodulazioni e che qui si riporta *"Nel biennio 2013/2014 non sono previste a carico del bilancio somme per le indennità degli organi politici, poiché tali costi sono a carico del Ministero dell'Interno. Negli anni successivi, in assenza di modifiche normative, si ritiene possibile una spesa equivalente al valore del 2011 ridotto del 30%"*;

Considerato che con nota del 24 febbraio 2022, n. prot. 40601, è stato richiesto al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie e Direzione Centrale per la Finanza Locale un parere in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 583 e ss., della legge n. 234/2021;

Vista la nota prot. n. 53706 del 14.3.2022, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali – Commi 583 – 587 dell'art. 1 della Legge Bilancio 2021", con la quale il Direttore Generale ha fornito la seguente direttiva: *"L'aggiornamento delle indennità degli Amministratori, come disposte dai commi da 583 a 587 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 trovano immediata applicazione a decorrere dal corrente esercizio finanziario, nei limiti degli incrementi differenziali tra i valori riportati nel DM 119/2000 e quelli stabiliti dalla nuova disposizione normativa, prendendo a riferimento la fascia dei Sindaci di Comuni Capoluogo*

sede di Città Metropolitane; in tal modo, la maggiore spesa scaturente dal differenziale incrementale non determinerà alcuna alterazione del piano di riequilibrio, in quanto l'incremento verrà etero compensato con il contributo a carico dello Stato per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti (comma 586). Tali incrementi verranno disposti con la riserva di conguaglio all'esito di diversi orientamenti/disposizioni sul metodo di calcolo degli adeguamenti che dovessero provenire dai chiarimenti ministeriali forniti in risposta alla richiesta di parere citata in premessa e/o da eventuali indicazioni normative o della Corte dei Conti."

Considerato che:

- il Comune di Reggio Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria sono due enti autonomi e, in base al disposto della legge n. 56/2014, il sindaco del comune capoluogo è di diritto sindaco della città metropolitana;
- in ragione dell'attuale sospensione del sindaco del comune di Reggio Calabria in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del d. lgs 31 dicembre 2012, n. 235, le funzioni di sindaco f.f. del comune di Reggio Calabria sono esercitate dal vicesindaco della stessa;
- avendo il medesimo sindaco oggi sospeso, nella qualità di sindaco della corrispondente Città Metropolitana, provveduto a nominare un vicesindaco della stessa, presso la medesima città Metropolitana le funzioni di sindaco f.f. sono demandate a tale soggetto;
- allo stato, pertanto, le figure del sindaco del comune capoluogo e del sindaco della città metropolitana non coincidono, e la legittimità dello sdoppiamento delle funzioni è stata confermata nella sua legittimità con parere reso con nota prot. n. 8416 del 21.1.2022 dalla Prefettura di Reggio Calabria Ufficio Territoriale del Governo;

Ritenuto, ai sensi della normativa sopra esposta, vista la direttiva prot. n. 53706 del 14.3.202, di provvedere alla quantificazione provvisoria delle nuove misure dell'indennità di funzione degli amministratori con decorrenza dal 1° gennaio 2022, con riserva di procedere alla modifica della presente determinazione, con l'adozione di ogni ulteriore atto conseguente, comprensivo di eventuali conguagli a debito/credito, a seguito di eventuali ulteriori rideterminazioni che si rendessero necessarie per effetto delle indicazioni applicative che il Ministero dell'Interno fornirà in riscontro alla predetta richiesta prot. n. 40601/2022, come da tabella sottostante:

	INDENNITA' IN VIGORE CON RIDUZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO	INDENNITA' 2022 INCREMENTO 45%	IMPORTO GETTONE
SINDACO METROPOLITANO (rapportata all'indennità degli amministratori in capoluoghi di provincia oltre 100.000 abitanti)	3.644,12	6.269,46	
VICE SINDACO (rapportata all'indennità degli amministratori di città metropolitane)	2.733,09	5.021,79	
ASSESSORI (rapportata all'indennità degli amministratori di città metropolitane)	2.368,68	4.352,22	
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE (rapportata all'indennità degli amministratori di città metropolitane)	2.368,68	4.352,22	
CONSIGLIERI COMUNALI (rapportata all'indennità degli amministratori di città metropolitane)	*911,03	*1.673,93	92,96

*Ammontare mensile massimo percepito da un consigliere comunale non superiore ad un quarto dell'indennità prevista per il Sindaco.

Precisato che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000, l'indennità di funzione come sopra determinata è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale del 31 agosto 2021, n. 27 con la quale è stata approvata il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023;

- la deliberazione di Consiglio Comunale del 31 agosto 2021, n. 28 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che, con la L. 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D. L. n. 228/2021, è stato differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

Rilevato che, giusto quanto disposto dall'art. 3, commi 5-*sexiesdecies* e comma 5-*septiesdecies*, della L. n. n. 15/2022 summenzionata, fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Considerato che il comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”*;

Dato atto che:

- ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il funzionario dott. Lorenzo de Luca;

- il Dirigente che adotta il presente atto non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;

Considerato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il correlato programma è compatibile con gli stanziamenti e i vincoli di finanza pubblica, per come certificato dal Dirigente competente del Settore finanziario con l'acquisizione del visto per regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il Decreto n. 47 del 31.12.2021 del Sindaco f.f. di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore “Risorse Umane e Servizi Demografici” alla dr.ssa Iolanda Mauro;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di definire e quantificare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 583, della legge 30.12.2021 n. 234 l'indennità di funzione per il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale come di seguito indicato nella seguente tabella:

	INDENNITA' IN VIGORE CON RIDUZIONE 30% PIANO DI RIEQUILIBRIO	INDENNITA' 2022 INCREMENTO 45%	IMPORTO GETTONE
SINDACO METROPOLITANO (rapportata all'indennità degli amministratori in capoluoghi di provincia oltre 100.000 abitanti)	3.644,12	6.269,46	
VICE SINDACO (rapportata all'indennità degli amministratori di città metropolitane)	2.733,09	5.021,79	
ASSESSORI (rapportata all'indennità degli amministratori di città metropolitane)	2.368,68	4.352,22	
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE (rapportata all'indennità degli amministratori di città metropolitane)	2.368,68	4.352,22	
CONSIGLIERI COMUNALI (rapportata all'indennità degli amministratori di città metropolitane)	*911,03	*1.673,93	92,96

*Ammontare mensile massimo percepito da un consigliere comunale non superiore ad un quarto dell'indennità prevista per il Sindaco

3. di precisare che le indennità di che trattasi hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022, trattandosi di adeguamenti previsti

per legge;

4. di dare atto che nel bilancio di previsione 2021/2023 approvato con del Consiglio comunale del 31 agosto 2021, n. 28 per l'esercizio 2022 gli stanziamenti dedicati alla corresponsione delle indennità di funzione a favore degli amministratori non sono sufficienti alla copertura dell'incremento delle medesime previsto dalla Legge 30.12.2021 n. 234 e, pertanto, si provvederà a comunicare le nuove previsioni di bilancio al Settore Finanze per l'inserimento negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

5. di precisare che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

6. di dare atto che la maggiore spesa scaturente dal differenziale incrementale applicato verrà etero compensata con il contributo a carico dello Stato per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti previsto dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

7. di riservarsi ogni ulteriore atto al riguardo, comprensivo di eventuali conguagli a debito/credito, anche a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dal Ministero dell'Interno -Direzione Centrale per le Autonomie e Direzione Centrale per la Finanza Locale in riscontro alla richiesta di parere di cui alla nota prot. n. 40601 del 24.02.2022;

8. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

9. di inviare la presente al Sig. Sindaco, al Sig. Vice Sindaco, ai Sigg.ri Assessori, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale e al Sig. Segretario Generale per opportuna conoscenza;

10. di disporre la pubblicazione della presente determina all'albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
